



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 1001

del **10 2 OTT. 2025**

Oggetto: Convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'Università telematica Universitas Mercatorum per il tirocinio pratico – valutativo ai sensi del D.I. 567/2022 per i laureati magistrali di area psicologica non abilitanti e ai sensi del D.I. 654/2022 per i laureandi dei corsi di laurea di area psicologica abilitanti.

Proposta n. 176 del **01 OTT. 2025**

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

L'Istruttore
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile dell'U.O.C.

Affari Generali

Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Irene Anna Grasso** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

- il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 21.12.1999, n. 517, "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30.11.1998, n. 419" e ss.mm.ii.;
- la l. 163/2021 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il D.I. n. 567 del 20 giugno 2022 e D.I. n. 654 del 5 luglio 2022;

Premesso che:

- con pec del 8/8/2025, registrata al prot. generale n. 16697 del 8/8/2025, l'Università Telematica Universitas Mercatorum ha proposto a questa Arnas la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini pratico-valutativi per i laureati magistrali di area psicologica non abilitanti e per i laureandi dei corsi di laurea di area psicologica abilitanti, trasmettendo una bozza di accordo per eventuale condivisione;
- con mail del 11/9/2025 la bozza di convenzione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio di Psicologia Aziendale, per valutazione;
- con mail del 11/9/2025, registrata al prot. n. 4111/AA.GG. del 15/9/2025, il Responsabile del Servizio di Psicologia ha espresso parere sulla bozza di convenzione, indicando talune modifiche da apportare al testo dell'accordo;
- con mail del 26/9/2025 è stata trasmessa all'Università Mercatorum la bozza della convenzione revisionata;
- con mail del 30/9/2025, registrata al prot. n. 4386/AA.GG. del 30/9/2025 l'Università Mercatorum ha approvato lo schema di convenzione, così come modificato;

Acquisito:

- il parere favorevole in linea sanitaria del Direttore Sanitario Aziendale, registrato al prot. n. 4385/AA.GG. del 30/9/2025;

Rilevato che:

- il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro;
- l'Università provvede alla copertura assicurativa degli studenti tirocinanti prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte degli stessi durante lo svolgimento del tirocinio presso l'Arnas Garibaldi;
- la convenzione è valida per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e non è rinnovabile tacitamente;

Ritenuto:

- per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- **Autorizzare** la stipula di una convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'Università Telematica Universitas Mercatorum per lo svolgimento di tirocini pratico-valutativi per i laureati magistrali di area psicologica non abilitanti e per i laureandi dei corsi di laurea di area psicologica abilitanti;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Università degli Studi Mercatorum, al Responsabile del Servizio di Psicologia Aziendale, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico competente;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula di una convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'Università Telematica Universitas Mercatorum per lo svolgimento di tirocini pratico-valutativi per i laureati magistrali di area psicologica non abilitanti e per i laureandi dei corsi di laurea di area psicologica abilitanti;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Università degli Studi Mercatorum, al Responsabile del Servizio di Psicologia Aziendale, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico competente;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Carmelo Antonio Fabio FERRARA)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott.ssa Irene Anna Grasso

_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

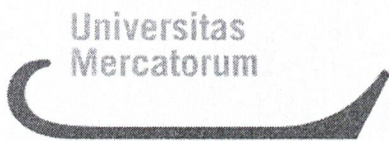
☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

Roma,/..../.....

Prot. N...../.....

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO
AI SENSI DEL D.I. 567/2022 PER I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI DI AREA
PSICOLOGICA NON ABILITANTI E AI SENSI DEL D.I. 654/2022 PER I LAUREANDI DEI CORSI DI
LAUREA DI AREA PSICOLOGICA ABILITANTI**

tra

L'Università Telematica UNIVERSITAS MERCATORUM con sede in Roma, Piazza Mattei 10, P.IVA 09106101000, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. GIOVANNI CANNATA, nato a Bari il 08/03/1947

E

L'Istituto o Ente
Ospitante

L'Arnas Garibaldi con sede legale in Catania, P.zza Santa Maria di Gesù, cap. 95124, C.F./ P.IVA: 04721270876, d'ora in poi denominata "Ente", rappresentata dal dott. Giuseppe Giammanco, Direttore Generale, nato a Palermo il 21/7/1961

VISTI

- la Legge 18 febbraio 1989, n.56 "Ordinamento della professione di psicologo";
- la Legge 8 novembre 2021, n.163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", del MUR, adottato in concerto con il Ministero della Salute;
- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163).

PREMESSO CHE:

- l'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa;
- il tirocinio pratico-valutativo si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (CFU), di durata complessiva pari a 750 ore, svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università;
- gli studenti che hanno conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, e che non abbiano già concluso il tirocinio professionale in base alle norme previgenti, potranno acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo corrispondente a 30 CFU di attività formative professionalizzanti e di una prova pratica valutativa;

- gli studenti iscritti ai corsi di laurea di area psicologica in base ai nuovi ordinamenti didattici abilitanti, conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU nell'intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), sono ammessi a sostenere l'esame finale, comprensivo della prova pratica valutativa che precede la discussione della tesi di laurea;
- l'art.6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- l'art. 52, comma 2, del D.P.R. 328/01 che sancisce la durata di un anno del tirocinio, ai fini dell'abilitazione;
- l'art. 1, comma 2 del Decreto del MIUR datato 13 gennaio 1992, n. 239, sancisce che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine";
- il tirocinio è superato con il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneità, che dà titolo per accedere all'Esame finale abilitante. In caso di valutazione negativa, lo studente è tenuto a ripetere il TPV o parte di esso;
- L'Università Telematica UNIVERSITAS MERCATORUM, ha approvato, il testo regolamentare delle Convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stage e tirocini di formazione.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto)

L'Ente si impegna ad **accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetto** in tirocinio professionalizzante fino a un massimo di 750 ore da definire con piano programmatico individuale (ai sensi del D.I. 567/2022 e del D.I. 654/2022).

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (di seguito, TPV).

Art. 2

(Esclusioni e limitazioni)

La presente convenzione, relativa alle attività di TPV, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 3

(Durata e attività)

L'Ente prende atto che il TPV ha la durata massima di 750 ore da svolgere nell'arco di un anno, con inizio il 15 gennaio, il 15 maggio, 15 luglio, 15 settembre o 1° dicembre di ogni anno.

In ottemperanza al D.I. 567/2022, articolo 2, comma 2, e al D.I. 654/2022, articolo 2, comma 2, lo svolgimento del TPV dovrà riguardare attività supervisionate che prevedano l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n.56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Art. 4

(Tutor)

Durante lo svolgimento del TPV l'attività formativa professionalizzante è seguita e valutata da un tutor designato dall'Ente, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Ente.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Ente.

Art. 5

(Obblighi del tutor)

Durante lo svolgimento del TPV l'attività formativa professionalizzante è seguita e valutata da un tutor designato dall'Ente, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall'Ente.

Le attività, i giorni di presenza e l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante dovranno essere documentate nel libretto personale, scaricabile on-line, debitamente firmato dal responsabile dell'Ente e dal tutor designato dall'Ente. Quest'ultimo si assume la responsabilità formativa supervisionando le attività e rilasciando una formale attestazione della frequenza unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante (ai sensi D.I. 567/2022, articolo 2, comma 4 e D.I. 654/2022, articolo 2, comma 8 e 10).

Art. 6

(Progetto formativo)

L'Università si impegna a trasmettere all'Ente, all'indirizzo pec: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it richiesta di ospitalità contenente i dati del tirocinante.

In base alla presente convenzione, per il tirocinante viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo di ore da svolgere;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale progetto formativo dovrà essere firmato dal Responsabile dell'Ente che accoglie il tirocinante e presentato secondo il regolamento.

Art. 7

(Obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a conclusione del percorso di tirocinio, consegnare il libretto alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea di area psicologica della Facoltà per gli adempimenti amministrativi.

Art. 8

(Criteri di selezione)

Le parti convengono che l'Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9

(Normativa di igiene e sicurezza)

L'Ente si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni.

Art. 10

(Assicurazione)

L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Ente ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

L'università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (posizione n. 02009269200), nonché per la Responsabilità Civile (Denominazione: QBE Europe SA/NV – N. RCT/O 061 0002103).

Art. 11

(Normativa privacy)

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 12

(Durata convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di 1 anno e non rinnovabile tacitamente. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Art. 13

(Imposta)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese relative a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Uff. territoriale di Roma Aut. N. 30088/2020 del 18/02/2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Ente Promotore (Università)

Ente ospitante
(Firma e timbro)